

BORSA MERCI
Azienda Speciale della Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura
MANTOVA

STABILITO DI CONTRATTO

Raccomandata

Redatto a, il
a conferma del contratto già stipulato fra le parti

VENDITORE :

COMPRATORE :

MEDIATORE :

MERCE :

QUALITA' (sana, leale ed esente
da odore e muffe) :

QUANTITA' (tonnellate) :

PERIODO DI: Consegna

}

Ritiro

Spedizione

PREZZO (lire/tonnellata + IVA) :

MERCE RESA FRANCO :

CAMPIONAMENTO :

IMBALLO :

MEDIAZIONE :

PAGAMENTO :

CONDIZIONI PARTICOLARI :

CONDIZIONI GENERALI - Quelle del contratto-tipo N° della Borsa Merci di Mantova.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN ARBITRATO IRRITUALE - Le parti si impegnano a rimandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitrato irrituale, da esperirsi secondo il regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Mantova che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Con riferimento al contratto fra le parti intercorso, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno secondo equità senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Mantova che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.

A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli artt. 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento arbitrale sopra richiamato.

La richiesta di arbitrato, con l'indicazione dell'arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite della Camera di Commercio:

entro 7 (sette) giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma, telex o fax, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;

entro 6 (sei) mesi dal termine, giudicheranno gli arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.

FORO COMPETENTE:

(in mancanza di designazione, il foro competente è quello di Mantova)

In caso di rilievo di un errore materiale di stesura del presente stabilito, restando valida la già intercorsa conclusione del contratto alla data sopra indicata, vogliate darne comunicazione entro il primo giorno lavorativo successivo al suo ricevimento a mezzo fax, telex o telegramma. Nel silenzio delle Parti contraenti, si ammette l'incondizionata citazione.

IL COMPRATORE
(accetta la clausola
compromissoria)

IL MEDIATORE

IL VENDITORE
(accetta la clausola
compromissoria)
